



news e informative

LA NUOVA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE

L'art. 35 D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ha modificato la disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall'art. 1, commi da 125 a 129 della L. 124/2017. Vi è quindi stata una riformulazione integrale della disciplina delle erogazioni pubbliche che riguarda l'ambito applicativo soggettivo, oggettivo ed il regime sanzionatorio. Per quanto concerne l'ambito applicativo soggettivo la disciplina prevede due tipologie di adempimenti in relazione alle due categorie di operatori previste, quali le associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs 286/1998 e le imprese che esercitano attività di cui all'art. 2195 del c.c. (imprenditori soggetti a registrazione). Gli obblighi informativi riguardano in generale la pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti in merito alle erogazioni pubbliche corrisposte al soggetto che ne beneficia, come di seguito si riassume in una tabella esplicativa:

Ambito applicativo soggettivo	Modalità di pubblicazione delle informazioni	Termine
Associazioni di tutela ambientale Associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale Cooperative sociali che svolgono l'attività a favore degli stranieri	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti nei siti internet o in portali digitali analoghi	Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione
Imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, esercenti: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività assicurativa o bancaria, altre attività sussidiarie alle precedenti	Obbligo di pubblicazione delle informazioni rilevanti in nota integrativa del bilancio di esercizio, o per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, nei siti internet o in portali digitali delle associazioni di categoria	Entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio Entro il 30.06 di ogni anno successivo all'erogazione

La ragione di tale obbligo di trasparenza risiede nell'evidenziare gli elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico. Le erogazioni oggetto di tale obbligo di trasparenza sono attinenti a qualsiasi forma in denaro o in natura erogate nel periodo considerato mediante applicazione del criterio di cassa (es. sovvenzioni, vantaggi, contributi, sussidi, aiuti ecc.).

Restano invece escluse le agevolazioni fiscali, le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, risarcitoria o retributiva, gli aiuti di Stato, gli aiuti de minimis e le erogazioni pubbliche per importo inferiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato.

Aderente a:



La sanzione prevista, in caso di violazione degli obblighi in discussione, risulta pari all'1% dell'erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00 oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Qualora vi fosse ulteriore inottemperanza nei successivi 90 giorni, ciò comporterebbe l'integrale sostituzione delle somme ricevute.

Brescia, 13 giugno 2019

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it